



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-07-2026 Numero 25

Copia

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2026/2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

SILVESTRINI FRANCESCO	P	OLIVERI DAVIDE	P
BATTISTINI GIORGIA	P	PICCARDO FEDERICA	P
CANU MONICA	P	ROBELLO GIACOMO	P
CHIOSSONE ROMINA	P	ROSSI MATTEO	P
FERRARI LUCIA	P	TESCHIONI GABRIELE	A
GAMBINO GIULIA	A	VERNAZZA GIUSEPPE	P
GUGLIELMINO LUCA	P	TRAVERSO GIANLUCA	P
MAGLIOCCHETTI RENATO	P	MINETTI ALESSANDRA	P
NOVELLO NICCOLO'	A		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Sindaco **SILVESTRINI FRANCESCO**.

Partecipa il Segretario Comunale **MORABITO MASSIMILIANO**.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

La sottoscritta Dott.ssa Giulia Parodi, in qualità di responsabile dell'AREA II – Entrate Tributarie e Patrimoniali, propone al Consiglio la seguente deliberazione avente ad oggetto: “PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2026/2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni”.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che per l'ambito territoriale del Comune di Arenzano le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dall'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti ARLIR;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 4.008.368;

tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 6.70 %, dal piano economico finanziario emerge un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 4.008.368;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente ARLIR, con esito positivo (All. B);

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 12/07/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che: la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente Territorialmente competente ARLIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Arenzano determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad 32 centesimi di euro/kg di rifiuto gestito e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è superiore all'importo sopra indicato. Gli oneri maggiori sono giustificati dal particolare contesto territoriale, alla carenza di impianti a tariffe di accesso calmierate ed all'incidenza dei servizi di spazzamento e pulizia.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *"Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€ 4.008.368
Contributo MIM istituzioni scolastiche	€ 5.778
Altre partite stabilite dall'ETC	€ 113.100
(Avanzo Libero Comune di Arenzano)	
Totale gettito TARI	€ € 3.889.490

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 62.30 % a carico delle utenze domestiche;
- 37.70 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili che andrà a regime in cinque anni);
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;

- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 363/2021 di Arera, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);
- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Preso atto che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla TARI tributo istituita ai sensi art. 1, comma 639 e 651, della Legge 147/2013;

Dato atto, altresì che il Comune di Arenzano non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Vista l'analisi effettuata dal Comune di Arenzano contenuta nella relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Ritenuto di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa come da Allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche (come da prospetto E) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- le riduzioni applicabili alle utenze TARI (Allegato F);
- le tariffe per servizio di conferimento rifiuti differenziati presso isola ecologica di Arenzano- operatori commerciali autorizzati (Allegato G);

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata dall'art 22 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/07/2024

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito*

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Genova sull’importo del tributo, nella misura del 3%;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Visto l'art. 35 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

- La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in 2 rate, la prima avente scadenza il 31 maggio e la seconda avente scadenza il 2 dicembre di ciascun anno.
- In applicazione del art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, introdotto dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, se l'emissione del documento di riscossione avviene prima dell'approvazione delle tariffe per l'anno in corso da parte del Consiglio Comunale, la TARI sarà riscossa in acconto, sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, in misura pari all'50% del totale del tributo dovuto. Il versamento del saldo sarà richiesto con successivo avviso di pagamento, a conguaglio rispetto a quanto già versato in acconto e calcolato con le tariffe deliberate per l'anno in corso. Il saldo avrà scadenza successiva al primo dicembre di ciascun anno.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di acconto del pagamento del tributo per l'anno 2026;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area II - Entrate Tributarie e Patrimoniali, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/07/2026 ;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati alla presente deliberazione validati dall'Ente territorialmente competente ARLIR (all. A-B);
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2026, le riduzioni relative all'anno 2026 nonché le tariffe per il servizio di conferimento rifiuti differenziati presso isola ecologica di Arenzano - operatori commerciali autorizzati, così come allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all. E-F-G);
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Genova, nella misura del 3%;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 8) Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs.n.267/2000e s.m.i. al fine di garantire il rispetto dei termini legali d'approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

DOPO ADEGUATA DISCUSSIONE, come da separato verbale

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità contabile;

CON n° 11 voti favorevoli, su n° 14 consiglieri presenti di cui n° 11 votanti e n. 3 astenuti (Gruppo Vivi Arenzano - Magliocchetti, Minetti e Robello) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la sopra estesa proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Per voto separato ed unanime del Consiglio Comunale, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 per garantire il rispetto dei termini legali d'approvazione;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SILVESTRINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORABITO MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ n. r.p. _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno _____

Arenzano, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORABITO MASSIMILIANO

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N.267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORABITO MASSIMILIANO

☐ Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORABITO MASSIMILIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MORABITO MASSIMILIANO

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Residenziale - 1 occupanti	1.552,97	0,80	18,67	1,00	0,982858	89,117535
1 .2	Residenziale - 2 occupanti	105.148,92	0,94	1.260,72	1,80	1,154858	160,411563
1 .3	Residenziale - 3 occupanti	50.183,08	1,05	581,08	2,30	1,290001	204,970330
1 .4	Residenziale - 4 occupanti	30.086,03	1,14	320,33	2,60	1,400573	231,705591
1 .5	Residenziale - 5 occupanti	7.310,40	1,23	64,70	2,90	1,511145	258,440852
1 .6	Residenziale - 6 occupanti	1.183,85	1,30	10,49	3,40	1,597145	302,999619
1 .7	Non residenziale - 1 occupanti	2.277,35	0,80	98,77	1,00	0,982858	89,117535
1 .8	Non residenziale - 2 occupanti	21.070,23	0,94	535,20	1,80	1,154858	160,411563
1 .9	Non residenziale - 3 occupanti	57.391,45	1,05	1.026,12	2,30	1,290001	204,970330
1 .10	Non residenziale - 4 occupanti	46.436,64	1,14	633,39	2,60	1,400573	231,705591
1 .11	Non residenziale - 5 occupanti	29.506,75	1,23	333,87	2,90	1,511145	258,440852
1 .12	Non residenziale - 6 occupanti	71.512,97	1,30	513,74	3,40	1,597145	302,999619
1 .21	Pertinenze - 0 occupanti	107.346,78	1,05	2.583,40	0,00	1,290001	0,000000
1 .22	Posti auto	9.083,04	0,00	217,44	0,00	0,000000	0,000000

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	10.788,60	0,67	5,50	1,649300	2,473050
2 .2	Cinematografi e teatri	480,00	0,43	3,50	1,058506	1,573759
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	88.586,76	0,51	4,20	1,255437	1,888511
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impia	1.461,00	0,88	7,21	2,166245	3,241944
2 .5	Stabilimenti balneari	1.064,00	0,50	4,00	1,230821	1,798582
2 .6	Esposizioni, autosaloni	2.786,00	0,51	4,22	1,255437	1,897504
2 .7	Alberghi con ristorante	2.601,00	1,42	11,65	3,495533	5,238370
2 .8	Alberghi senza ristorante	11.177,00	1,08	8,88	2,658574	3,992852
2 .9	Case di cura e riposo	3.090,00	1,25	10,22	3,077053	4,595377
2 .10	Ospedali	12.238,00	1,07	8,81	2,633958	3,961377
2 .11	Uffici, agenzie	14.797,16	1,52	12,45	3,741697	5,598087
2 .12	Banche, istituti credito, studi professionali	2.049,00	0,61	5,03	1,501602	2,261717
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	9.506,95	1,41	11,55	3,470916	5,193406
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	703,00	1,80	14,78	4,430957	6,645761
2 .15	Negozi particolari quali filatelie, tend	268,00	0,83	6,81	2,043163	3,062086
2 .16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe, parr	2.110,00	1,48	12,12	3,643231	5,449704
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe: fale	3.818,23	1,03	8,48	2,535492	3,812994
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.539,29	1,09	8,95	2,683190	4,024327
2 .20	Attività industriali con capannoni di pr	7.535,00	0,92	7,53	2,264711	3,385831
2 .21	Attività artigianali di produzione beni	2.519,38	1,09	8,91	2,683190	4,006341
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5.969,00	5,57	45,67	13,711351	20,535312
2 .23	Mense, birrerie, amburgherie	151,00	4,85	39,78	11,938968	17,886900
2 .24	Bar, caffè, pasticcerie	3.303,72	5,12	41,99	12,603612	18,880617
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	6.935,12	2,39	19,61	5,883326	8,817549
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	292,70	1,54	12,60	3,790930	5,665534
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p	584,59	7,17	58,76	17,649980	26,421173
2 .28	Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 .29	Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 .30	Discoteche, night club	370,00	1,48	12,12	3,643231	5,449704
2 .31	Chioschi bar	25,00	6,29	51,55	15,483734	23,179228
2 .35	Posti auto	192,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000